


A DEBITO  
206 .N.F. NEG.

15600 - 21



**ORIGINALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI**  
**CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

**\*CONTRATTI E  
OBBLIGAZIONI  
IN GENERE**

R.G.N. 9271/2019

Cron. 15600

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DANILLO SESTINI - Presidente - Ud. 27/01/2021
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - pu
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. ANNA MOSCARINI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9271-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
(omissis) in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentato e  
difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, pec:

2021

327

(omissis)

- ricorrente -

**contro**

(omissis) , rappresentato e difeso  
dall'avvocato (omissis) ed elettivamente  
domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis); pec: (omissis)

(omissis)

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 19/2019 del TRIBUNALE  
di CAGLIARI, depositata il 08/01/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 27/01/2021 dal  
Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;  
lette le conclusioni scritte del P.M. in  
persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. CORRADO MISTRI

### **FATTI DI CAUSA**

(omissis) convenne davanti al Giudice di Pace di Cagliari l'Amministrazione  
Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di ottenere il riconoscimento ed il  
pagamento della vincita di una scommessa multipla effettuata presso una  
ricevitoria della concessionaria (omissis) . Assunse di aver scommesso  
sull'esito di tredici avvenimenti sportivi, segnatamente di tredici partite di calcio  
della (omissis) tra cui il risultato finale della partita (omissis)  
(omissis) , interrotta all'86° minuto di gioco a causa dell'invasione di campo  
dei tifosi della squadra di casa. Ad avviso dell'attore la scommessa multipla non  
avrebbe dovuto essere ritenuta valida limitatamente a quest'ultimo evento

sportivo, in applicazione dell'art. 6, co. 7 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006, di guisa che, avendo egli indovinato l'esito delle altre dodici partite, riteneva di aver diritto al pagamento della relativa vincita.

Il Giudice di Pace di Cagliari rigettò la domanda ritenendo che le disposizioni vigenti, ai fini della validità della scommessa, presupponessero un risultato maturato sul campo, con conseguente irrilevanza della modificazione disposta in via disciplinare dalla (omissis). In presenza della certificazione del risultato di 2-0 in favore dello (omissis) doveva ritenersi che il (omissis), avendo puntato sulla vittoria della squadra avversaria, avesse sbagliato scommessa, di guisa da perdere il diritto a qualunque somma.

Il Tribunale di Cagliari, adito in appello dal (omissis), con sentenza n. 19 del 2019, ha accolto l'appello ritenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto certificare il risultato dell'incontro contestato sulla base delle comunicazioni ufficiali e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non vi fosse prova dell'avvenuta comunicazione del risultato di 0-2, di guisa da dover ritenere, in applicazione dell'art. 6, commi 1,6,7 e 8 del D.M. n. 111 del 1° marzo 2006, che l'esito dell'evento sportivo ufficializzato da (omissis) al quale la Amministrazione dei Monopoli avrebbe dovuto attenersi non era il risultato di 0-2 ma l'interruzione dell'incontro, con la conseguente invalidità della scommessa del (omissis) limitatamente all'avvenimento sportivo interrotto e, in applicazione dell'art. 6, il diritto del medesimo al ricalcolo della vincita con esclusione dell'avvenimento contestato.

Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto al (omissis) il diritto al pagamento della somma di € 4.436,51, con le conseguente condanna dell'Amministrazione alle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il (omissis) con controricorso.

La causa, già fissata alla pubblica udienza, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, co. 8 bis d.l. n. 137 del 2020 convertito con modificazioni in L n. 176 del 2020, è stata ~~assegnata per la trattazione~~ in adunanza camerale non partecipata non avendo né la parte ricorrente né il P.G. depositato istanza per la trattazione in pubblica udienza. In vista della adunanza camerale il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso mentre il (omissis) ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con l'unico motivo di ricorso -- violazione e falsa applicazione dell'art. 6 commi 2, 6 ed 8 del D.M. n. 111/2006 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -- l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza in ordine all'interpretazione seguita dalla corte territoriale dell'art. 6, co. 8 D.M. n. 111 del 2006 nel senso dell'obbligo per l'amministrazione di attendere la "comunicazione ufficiale" del risultato. Ad avviso della ricorrente tale interpretazione si porrebbe in contrasto con la richiamata normativa ed in particolare con quanto previsto dal comma 8 del menzionato art. 6, secondo il quale "l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara e le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse." In presenza di una scommessa finale valida del (omissis), ancorchè errata, il Giudice avrebbe dovuto ritenere che il medesimo avesse "perso" l'intera giocata, con il conseguente diniego di ogni somma pretesa.

**1.1** Il motivo non è fondato. Non è ravvisabile nessun *error iuris* nella impugnata sentenza atteso che la decisione del giudice d'appello risulta logica, specifica, corretta e conseguenziale rispetto alla normativa di settore. Il giudice ha fatto corretta applicazione delle disposizioni indicate in epigrafe, innanzitutto dell'art. 7 del D.M. n. 111 del 2006 secondo cui "se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento non valido è assegnata la quota uguale ad 1 L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'art. 9, co. 4 sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti cui è assegnata quota 1". In secondo luogo il Tribunale ha correttamente ritenuto che, essendo obbligo

dell'Amministrazione certificare il risultato sportivo sulla base delle comunicazioni ufficiali della (omissis), nel caso in esame non vi era stata la certificazione del risultato di 0-2, come ritenuto dal Giudice di Pace, con la conseguente possibilità di vagliare la scommessa del (omissis) in base al risultato finale della stessa ed escludere il diritto del medesimo alla vincita di qualunque somma, ma vi era stata la certificazione dell'avvenuta interruzione dell'evento e dell'assegnazione di un punteggio a tavolino, con la conseguente impossibilità di valutare l'incidenza di tale ultima scommessa sul risultato finale e sul diritto del (omissis) ad ottenere comunque il pagamento della vincita relativa alle altre partite secondo il metodo di ricalcolo di cui si è riferito.

2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore del resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1000 (oltre € 200 per esborsi) più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile del  
27/1/2021

L'Estensore

Anna Moscarini



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 4 GIU 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

Il Presidente

Danilo Sestini

